

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

a cura di Francesco Quintiliani e
Ufficio tecnico della Sapri Broker

RISARCIMENTI PER I PRODOTTI DIFETTOSI

Nuove direttive europee per le Compagnie di assicurazioni:

i danni provocati da oggetti destinati ad uso professionale sono sottratti dall'ambito di applicazione della direttiva comunitaria 85/374/Cee sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Gli Stati, però, sono liberi di applicare lo stesso regime di responsabilità assoluta che tutela il consumatore, introdotto con la direttiva, anche nei casi in cui i prodotti siano utilizzati per fini professionali. Lo ha chiarito la Corte di giustizia della CE con sentenza del 4.06.09 a seguito di un rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione francese, alle prese con una controversia tra una ditta di manutenzione degli impianti elettrogeni di un ospedale e l'azienda che ha prodotto l'alternatore, causa di un incendio. La ditta di manutenzione aveva riparato i danni materiali all'ospedale e aveva poi agito contro il produttore. Condannato dalla Corte di appello di Lione al risarcimento dei danni alla ditta di manutenzione, dinanzi alla Cassazione il produttore ha eccepito che l'obbligo di sicurezza che grava sul venditore non riguarda i danni causati da oggetti destinati ad uso professionale. Questo perché la Direttiva comunitaria, che aderisce a un regime di responsabilità oggettiva nella quale

il consumatore deve solo provare che si è verificato il danno, che il prodotto è difettoso e che sussiste un nesso causale tra difetto e danno, è inapplicabile se il danneggiato non utilizza il bene per uso o consumo privato. Una tesi non condivisa dalla Corte di giustizia. È vero – osservano gli eurogiudici – che la direttiva (recepita in Italia con D.lgs. 2.02.01 n. 25) fissa un chiaro limite soggettivo nell'applicazione della responsabilità per danno da prodotti difettosi ai soli consumatori, ma ciò non toglie che gli Stati, nei settori esclusi dall'ambito della direttiva, godano di ampia libertà e possano adottare un sistema identico a quello della direttiva, basato sulla responsabilità assoluta. Di conseguenza, se per la direttiva il produttore risponde indipendentemente dalla colpa per i danni causati da un suo prodotto a consumatori, nulla esclude che giudici o legislatori nazionali estendano il regime ai casi in cui l'utilizzo del bene rientri tra i fini professionali. Giusto, quindi, escludere l'applicazione della direttiva nelle situazioni in cui il prodotto è stato impiegato per motivi non privati. Ma la Corte respinge la tesi secondo la quale la direttiva impedirebbe agli Stati di prevedere un regime di responsabilità fondato sugli stessi elementi dell'atto comunitario.

CONSULENZA E GESTIONI ASSICURATIVE: CONVENZIONE CON SAPRI BROKER S.R.L.

Confindustria Grosseto ha sottoscritto dal 2007 un accordo di collaborazione per l'erogazione di servizi di consulenza ed assistenza nel comparto assicurativo con Sapri Broker S.r.l., azienda associata a Confindustria. Un servizio che ha reso possibile per numerose aziende un risparmio in termini di convenienza economica e di miglioramento delle condizioni di assicurazione, **ora esteso a tutti gli associati di Siena e Arezzo.** La Sapri S.r.l. Broker di assicurazione è una società di intermediazione e consulenza assicurativa, con sedi a Roma, Grosseto, Milano, Trento e Palermo. Tel. 06.98961.100 fax 06.6892092